

Studi storico culturali di Castel Roncolo



L'uomo e la caccia nel Tirolo

ATHESIA



Editore Fondazione
Castelli di Bolzano

L'UOMO E LA CACCIA NEL TIROLO

**STUDI STORICO CULTURALI
DI CASTEL RONCOLO**

VOLUME 15



**Editore Fondazione
Castelli di Bolzano**

Immagine di copertina:

Caccia al cinghiale, Castel Roncolo

Foto: Fondazione Castelli di Bolzano

Quarta di copertina:

Caccia allo stambecco e al camoscio, Castel Roncolo

Foto: Fondazione Castelli di Bolzano

2020

Tutti i diritti riservati

© by Fondazione Castelli di Bolzano, Castel Roncolo, Bolzano

Athesia Buch Srl, Bolzano

Presidente e curatore

Helmut Rizzoli, Fondazione Castelli di Bolzano

Lavoro redazionale

Florian Hofer, Simona Nardi

Traduzioni

Hansjörg Hofer, Marcello Beato, Simona Nardi

Letterato

Anna Bernardo, Simona Nardi

Consulenza scientifica

Heinrich Aukenthaler e Luigi Spagnolli

Copertina

Athesia-Tappeiner Verlag, Bolzano

Layout

Helene Pitscheider, Athesia Druck, Bolzano

Stampa

Athesia Druck, Bolzano

ISBN 978-88-6839-506-3

www.athesia-tappeiner.com

casa.editrice@athesia.it



Tosto che l'alba del bel giorno appare, isveglia i cacciatori ...

Cacciare da captare, catturare, ruolo essenziale dell'uomo o della sua marginalità. Una fonte di sostentamento per molti, per altri, i nobili, uno svago. Elemento integrante della vita, ch'essa fosse povera o che fosse ricca.



Carne lessa per i contadini, più spremibile nelle lunghe cotture, anche più volte utilizzata, allo spiedo per i nobili. Privilegi e miserie, fame ed eccessi fino alla gotta, caccia di frodo per gli affamati, dimostrazioni di potere per imperatori e principi.

Simbolo di fame, di malnutrizione, d'integrazione della dieta o di magnificenza, ai limiti della foresta o sui monti; per pochi molti diritti, per i più elevate possibilità di cadere nell'illegalità.

La caccia è diventata palestra per giovani guerrieri, le battute di caccia erano per loro un rito iniziatore, di abilità e coraggio, dell'impeto combattivo.

I contadini agivano spesso di frodo, con reti e trappole, i nobili a cavallo, con un apparato proporzionato al loro rango.

Le "Riserve regali" erano la centralità di un impero solido, quando esso si allentava proliferavano le "inforestazioni", spazi per la caccia quasi addomesticati.

Il cervo era l'animale più ambito, quello regale per eccellenza, con inseguimenti, appostamenti defatiganti, lunghe battute che mal si conciliavano con il divertimento.

La caccia è stata anche fonte di contrasti tra appartenenti ad ordini ecclesiastici contro l'amplificazione di valori che non si ritenevano essere cristiani.

Ascetismo contro capacità guerriere, un contrasto sempre contenuto nel "bon ton" di poteri forti, quasi una disputa dottrinale, una parvenza di scontro tra principi spirituali e materiali.

Massimiliano I teneva al suo servizio due maestri di caccia, trenta servitori per le battute, quattordici capi forestali e centocinque guardie delle foreste. Massimiliano I riaffermava così la propria podestà imperiale sulla caccia.

Battute con nobili ed ambasciatori erano valutate alla stregua dei ricevimenti, i secondi quasi la naturale estensione delle prime.

Stretti sentieri per risalire irti boschi, per oltrepassare i limiti della vegetazione, sulle rocce e sui nevai per rincorrere i camosci

o immersi nel profondo delle selve per stanare i cervi, o verso il fondo valle o nei prati per cacciare i caprioli. Poi volpi, martore e pelliccie che finemente lavorate diventavano segni di distinzione per proteggersi dai lunghi e freddi inverni. Al popolo i tendini e rare pelli grossolanamente per pochi capi da indossare tutto l'anno.

Umiltà e tracotanza, sottomissione e affermazioni di potere, furbizie di "lestofanti" e rigore di regolamenti imperiali. Diritti e doveri, poteri e sudditanze, spettacolari battute con il popolo e i servitori che contornavano e coadiuvavano il "Principe".

La passione per i trofei più belli impreziosivano le pareti di castelli e di dimore signorili. Erano simboli di fisicità, di mascolinità, di forza e attrazione per le nobildonne.

Un modello di società dove la caccia è immortalata nei dipinti come testimonianza del valore dei "coraggiosi" cacciatori.

Grandi maestri a celebrarne la magnificenza, l'abbondanza di cibo, da Pieter Bruegel al realismo dei grandi pittori fiamminghi, da Frans Snyders a Jan Fyt, da Rubens a Paul de Vos, un tripudio di colori e di violenza, animali inseguiti da torme di cani addestrati, cervi fuggenti, cinghiali infilzati, fino a Jean Désiré Gustave Courbet con la sua crudeltà, rossi di sangue, fortunato uccisore di un enorme cervo che gli diede fama pari a quella di pittore.

Benestanti che si facevano ritrarre con la selvaggina catturata, come nei quadri di Felice Boselli, tacchini, oche, piccioni, volpi, un tripudio sorridente di benessere.

Così nella musica. In un canone a due voci con tenore di Gherardello da Firenze si ascolta "*Tosto che l'alba del bel giorno appare, isveglia i cacciatori*" *Su, ch'egli è tempo. Aletta il cane...*", dove vengono evocati grida di cacciatori e di suoni dei corni,

per proseguire fino a Domenico Scarlatti con un pezzo funambolico per clavicembalo, ritmi sincopati, allegri ed eroici, poi Telemann con "Tromba da caccia" e altri brani con scene da caccia, magistralmente composti. Come non ricordare Vivaldi con il suo concerto "La caccia", il n. 10, dove i violini rappresentano i richiami della caccia imitando con grande maestria la sonorità dei corni. Non va parimenti dimenticato F.J. Haydn con la sua sinfonia n. 73 "La caccia", così come altri, Carl Stamitz "Simphonie de Chasse", Ignaz von Beecke "Sinfonia di caccia" Leopold Mozart "Jagd Parthia". E poi che dire del quartetto per archi di W.A. Mozart "Quartetto KV 458 "La caccia".

Solo alcuni esempi, un univereso di umanità, di cultura, ambizioni e sfrontatezze, crudeltà e piccolezze, il meglio o il peggio dei sentimenti umani.

Attrazioni per uomini coraggiosi, amori nati nei rapporti celebrativi di nobiltà che affermava la propria animosità nel segno di una "passione".

Dott. Renzo Caramaschi
Sindaco della Città di Bolzano

Indice

L'uomo e la caccia nel Tirolo

Storia e arte

19 Heinrich Aukenthaler

Lo sviluppo storico della caccia in Alto Adige

41 Massimiliano Righini

Armi da caccia in Tirolo
Tra Medievo e Primo Rinascimento

63 Federico Pigozzo

Aspetti organizzativi della caccia medievale
sul versante meridionale delle Alpi venete

75 Dietrich Thaler

La pesca
Tra simbolo di potere e cibo per i giorni di magro

93 Marcello Beato / Florian Hofer

Amore per la caccia o caccia d'amore?
Le raffigurazioni venatorie nella Sala del Torneo di Castel Roncolo

Storia culturale

117 Ursula Wierer

La caccia nella Preistoria
Dalla savana africana a Salorno nella Valle dell'Adige

131 Hansjörg Rabanser

Sulla compassata “concupiscentia dell'arte venatoria”
Ippolito Guarinoni e la caccia

157 Helmut Rizzolli

Color verde caccia

185 Heinrich Aukenthaler

Le penne degli uccelli
Utili non solo a volare

193 Andreas Pircher

Il corno nella musica da caccia

Miti e leggende

213 Siegfried de Rachewiltz

La caccia e la figura del cacciatore nel mito tirolese

235 Frank Matthias Kammel

A fare le corna...

Le corna come oggetto apotropaico, trofeo e ornamento

253 Katrin Burkhardt

Una storia di dee e gentildonne

Donne cacciatrici attraverso la storia

Attualità

283 Heinrich Erhard

Legislazione italiana per la caccia in Alto Adige

303 Luigi Spagnolli

Distribuzione di alcune specie di animali selvatici
in provincia di Bolzano

309 Arnold Schuler

La caccia in Alto Adige oggi

315 Heinrich Aukenthaler

Il linguaggio venatorio del cacciatore di lingua tedesca

Appendice

326 Claudio Menapace

Caccia e bersagli



Olifante (corno da caccia) in avorio intagliato. Olanda, XVIII secolo

Collezione Ivan Cassani

Storia e arte

Heinrich Aukenthaler

Lo sviluppo storico della caccia in Alto Adige

Gli inizi – l'impronta germanica¹

Le vestigia più antiche della colonizzazione della *terra tra i monti* sono legate alla caccia. Reperti risalenti all'età della pietra provano che siano stati cacciatori i primi uomini ad attraversare i nostri boschi e a salire sui nostri monti. L'esempio più eloquente e famoso ce lo fornisce Ötzi, l'uomo del ghiaccio, la mummia del Similaun, un pastore e cacciatore che disponeva di una buona attrezzatura di caccia.²

Poco sappiamo invece dei tempi in cui furono i Romani a governare la nostra terra. Le nostre nozioni storiche iniziano ad addensarsi con la colonizzazione germanica. Secondo il *Weistum*, la fonte del diritto germanico, ad ogni uomo libero spettava un determinato diritto all'uso del patrimonio comune, mentre la proprietà privata era limitata all'ambito del maso. Ancora oggi la tipica forma dell'insediamento germanico (masserie e casolari sparsi) caratterizza di fatto i nostri paesaggi.

Le aree al di fuori del ristretto ambito fondiario del proprio maso appartenevano al comune o alla comunità di marca e costituivano la cosiddetta *Allmende*, la proprietà collettiva. Il diritto allo sfruttamento del bosco e quello riguardante il pascolo nelle aree dell'Allmende, erano garantiti ad ogni membro della comunità, per cui pare evidente che nemmeno il diritto alla caccia potesse essere escluso da tali privilegi.

Per il diritto germanico, quindi, il diritto del singolo di praticare la caccia non era frutto di una proprietà fondiaria, ma era inteso come un diritto d'occupazione, simile a quello che ancora oggi vige in Alto Adige a differenza dell'Austria. Montesquieu non fu l'unico a constatare come il rapporto tra Romani e Germanici sia stato condizionato da un conflitto basilare: il contrasto tra il senso dello Stato degli uni e il senso per la libertà degli altri.

1 Oswald SAILER, *Wild- und Weidwerk in Südtirol*. Bolzano 1994, p. 7

2 Cfr. a riguardo, Roy Brown, John Ferguson, Michael Lawrence e David Lees *Federn, Spuren und Zeichen der Vögel Europas*, Wiebelsheim 1988.

Limitazioni ai diritti alla caccia³

La fine di tale diritto alla caccia, nella sua globalità, vede il suo inizio già del VII secolo con le cosiddette “inforestazioni merovinge”. I re della dinastia dei Merovingi reclamavano per sé determinate aree boschive e le marcavano come foreste regali la cui fruizione era permessa esclusivamente allo stesso sovrano oltre che ai pochi privilegiati da egli stesso autorizzati. Rimasero esclusi da tali provvedimenti i possedimenti privati di alcuni nobili. Dal VIII secolo in poi sarà soprattutto la nobiltà ecclesiastica a disporre di simili possedimenti, come sappiamo dagli atti di donazioni stilati a quel tempo e che sempre contenevano anche delle indicazioni inerenti al diritto di caccia. Un esempio: il duca Tassilo III. di Baviera nel 770 d.C. fa donazione all’abate Atto dei fondi intorno a San Candido su cui fondare un monastero. L’atto della donazione comprende un passo in cui viene meticolosamente descritta la zona entro la quale all’abate viene concesso anche il diritto di caccia.

Sotto i Carolingi l’incameramento dei boschi a beneficio dei regnanti continuò fino ad occupare, alla fine del IX secolo, una notevole parte del territorio. Cosa di per sé non particolarmente gravosa per i sudditi, visto che a causa dell’allora scarsa densità di popolazione, di spazio libero ne era rimasto a sufficienza, e anche la quantità della selvaggina che popolava i boschi era ancora molto consistente. Dagli scritti di un certo Ariberto von Mais sappiamo che le zone montane erano piene di pascoli e di bestiame, oltre ad essere popolate dalle più svariate specie di selvaggina, tra cui cervi, urì, bisonti, camosci e stambecchi. Gli spazi si fecero invece più ristretti ai tempi degli imperatori della dinastia salica di Sassonia, che nell’appropriarsi sempre nuove aree forestali non si fermavano nemmeno davanti alle proprietà individuali a al patrimonio fondiario delle comunità.

Sappiamo di una donazione avvenuta nel 889 a beneficio del vescovo Pilgrim, futuro vescovo di Salisburgo, al quale re Arnolfo di Carinzia cede dei fondi nella valle Zillertal. Si tratta dello stesso re Arnolfo che nell’893 donerà anche al vescovo Zaccaria di Sabiona dei fondi di caccia intorno a Luson. Evidentemente qualcuno aveva contestato al vescovo il diritto di andare a caccia nei boschi di Luson (“alienata”, come risulta scritto nella sua lettera di lagnanza). Come

³ Christoph GASSER / Helmut STAMFPER, *Die Jagd in der Kunst Altirols*, Bolzano 1994, p. 8 ss; Oswald SAILER, *Wild- und Weidwerk in Südtirol*, Bolzano 1994, p. 8 ss




Fig. 1
Caccia ai camosci in
alta montagna. Stampa
basata sull'originale di
Jörg Kölderer nel *Tiroler
Fischereibuch* dell'impe-
ratore Massimiliano I,
1504

nota a margine va detto che ancora oggi, sia a Luson che altrove, continuano ancora a esistere dei fondi di caccia vescovili che ufficialmente sono chiamati "riserva di caccia della mensa vescovile".

Ci furono anche dei momenti, in cui la caccia praticata dalla nobiltà sia secolare che ecclesiastica culminava in abusi ed eccessi. Pare che ad esserne maggiormente coinvolti siano stati proprio i vescovi germanici e gallici. In una di queste faccende intervenne personalmente papa Nicola I (820-867), biasimando e richiamando alla dovuta moderazione il vescovo Lanfredo di Sabiona.

Tuttavia, facendo alla fine prevalere l'interesse di Stato su quello della tutela dei propri fondi di caccia, i sovrani carolingi cominciarono ad assicurarsi i più importanti passi alpini, infeudando ai vescovi locali le terre lungo le maggiori arterie che attraverso quei valichi portano in Italia. Fu così che verso la fine dell'XI secolo l'intero Tirolo si trovò sottomesso al potere sia spirituale che secolare dei principi vescovi.

È in quello stesso periodo che si assiste ad un notevole incremento di testimonianze scritte inerenti le vicende venatorie. Un esempio: il 16 gennaio 1040 re Enrico III il Nero dona al vescovo Poppo di Bressanone dei fondi forestali nella Carniola. In quei boschi, situati tra i due torrenti che danno origine al fiume Sava,

nessuno era autorizzato a darsi né alla caccia né alla pesca senza l'esplicito permesso del presule brissinese (*atque eundem saltum fore stavimus et banni nostri districtu circumvallimus*).

Un documento più che interessante è costituito anche dal seguente atto di infeudamento a beneficio del vescovo di Bressano-ne stilato dallo stesso re Enrico III il Nero nel 1048: *Forestum in pago Pustrissa his omnibus laudantibus atque voluntarie consentientibus cum banni nostri auctoritate distrinximus ac firmavimus ut nullus praeter voluntatem praefacti episcopi in eo praesumat cervos aut apos, capreolos canibus venari, arcu sagitaque figere seu quolibet venatoriae artis ingenuo capere vil decipere...*

Le tecniche venatorie nel medioevo⁴

Tra le fonti documentali si trovano anche delle indicazioni riguardanti le varie tecniche di caccia applicate nel Tirolo medievale. Popolarissima era la cosiddetta caccia per sfinimento con l'aiuto di cani, prevalentemente di bracchi. Venivano cacciati soprattutto cervi e caprioli, sia maschi che femmine. Per catturare la selvaggina venivano approntate reti da posta, lacci, trappole meccaniche e altri marchin-gegni. I fondi di caccia erano circoscritti da recinzioni naturali formate da siepi e con spazi liberi, nei quali venivano sistamate le reti. La caccia al cervo era praticata anche in sella al cavallo, sempre con cani da seguito. Per la caccia agli orsi e cinghiali si preferiva invece affidarsi a segugi più grossi e pesanti. Per abbattere l'orso si usava una particolare lancia chiamata rogatina, e anche il cinghiale veniva affrontato con un'apposita lancia detta *Saufeder* e caratterizzata da alette sulla gorgiera. Per catturare i lupi si preparavano delle fosse nel terreno opportunamente camuffate, mentre l'arma prevalentemente usata per dare la caccia ai camosci e agli stambecchi era stata in un primo tempo l'arco e le frecce, più tardi sostituiti dalla balestra, il cui arco era ancora però costituito da corna. E fu proprio la balestra a influenzare maggiormente la tecnica di caccia nel Tirolo del XII secolo.⁵ Assai popolare, sia tra la bassa nobiltà che negli ambienti corsivi, fu anche la falconeria, che vede i rapaci nel ruolo di cacciatore.

⁴ IBIDEM, pp. 32 ss, cit.; Franz NIEDERWOLFSGRUBER, *Kaiser Maximilian I. Jagd- und Fischereibücher*, Innsbruck 1992, p. 5 ss.

⁵ Si veda il contributo di Massimiliano Righini nel presente volume.



Fig. 2

La caccia ai camosci con la balestra. Xilografia dal *Theuerdank* di Massimiliano I.

L'imperatore disprezzava l'uso delle moderne armi da fuoco nella caccia.



Fig. 3

Massimiliano I a caccia col falcone, dal suo libro *Weisskunig*. Non si trattava comunque di una novità, basti pensare al libro di falconeria *De arte venandi cum avibus* creato dall'imperatore Federico II di Svevia tra il 1241 e il 1248.

I cacciatori di mestiere e gli aiutanti⁶

I documenti storici ci parlano anche della caccia intesa come un mestiere proprio, le cui origini risalgono probabilmente allo stesso periodo in cui la nobiltà scoprì il proprio interesse per la selvaggina. Per assicurarsela, i signori assumevano tra la propria servitù dei cacciatori di mestiere che fungevano contemporaneamente sia da guardaccia che da guardaboschi. I primi accenni consistenti a tale ambito mestierale li troviamo nei capitolari carolingi dell'VIII e IX secolo, dove già si parla di differenza tra i cacciatori veri e propri (*venatorii*), i falconieri (*falconarii*) e i forestali (*forestarii*), quest'ultimi incaricati della tutela dei fondi di caccia, dell'allevamento e della cura sia dei cani che dei rapaci destinati alla falconeria, nonché della gestione e manutenzione dei boschi pedemontani a difesa contro le frane e le valanghe. Un ruolo a parte era invece riservato ai cacciatori di lupi (*luparii*). Nel Tirolo, il numero dei cacciatori di mestiere prende sempre maggiore consistenza del XII secolo, quando i più importanti tra di loro vengono addirittura chiamati per nome.

Rivendicazione del privilegio di caccia nel Tirolo da parte dei regnanti⁷

Pian piano il Tirolo inizia ad assumere il carattere di un'unità territoriale. L'influenza dei sovrani reali svanisce e si rafforzano i poteri dei regnanti territoriali, che cominciano ad arrogarsi sempre di più privilegi in origine appartenuti ai soli re, compreso quello della caccia. Alla fine, il maggiore signore terriero del Tirolo si appropria arbitrariamente anche dell'*allmende*, cioè la proprietà fondiaria collettiva.

Mainardo II, uno dei padri del Tirolo storico, nel 1275 sentenzia: *Alle Wald und Bach sind der Herrschaft* (tutti i boschi e corsi d'acqua sono dei regnanti). In seguito all'enorme aumento del consumo di legname a causa della sempre più fiorente industria mineraria, la fruizione dei boschi necessitava di un nuovo regolamento. E così anche la caccia nei boschi ebbe un suo nuovo ordinamento, specie per quanto riguardava la selvaggina più pregiata. Così, ad esempio, i cervi e i cinghiali rimasero esclusivamente riservati agli stessi

6 Heinrich OBERRAUCH, *Tirols Wald- und Waidwerk*, Innsbruck 1952, p. 47, p. 50, p. 54, p. 57, p. 58, p. 72 ss, p. 82 ss, p. 96 ss, p. 164, p. 189 ss, p. 222 ss.


7 GASSER/STAMFPER, *Die Jagd in der Kunst Altirols*, p. 12 ss, cit.



Fig. 4
L'imperatore Massimiliano I a caccia di stambecci, dipinto di Franz Kramer 1831

regnanti della contea, mentre la nobiltà rurale e la gente comune era costretta a dividersi la fauna selvatica di stazza e di pregio minore. E si andava anche oltre, come in quell'avviso del 1401 apparso nel circondario di Rattenberg che "permette unicamente la caccia di animali nocivi". Mentre nel 1396 era ancora permesso ad ogni suddito residente nella val Passiria di andare a caccia e a pesca, in seguito quel diritto venne limitato all'orso, al lupo, alla volpe e ai piccoli volatili. Ma spesso anche i fagiani e altre specie di selvaggina a piuma erano compresi tra la cacciagione riservata alla tavola comitale.

In questo ambito evolutivo si colloca anche il primo ordinamento venatorio ufficiale del Tirolo, promulgato nel 1414 dal duca Federico IV d'Asburgo, detto Tascavuota. Nella sua funzione di "Noi, Federico, di grazia divina, duca d'Austria, della Stiria, della Carinzia e della Carniola nonché conte di Tirolo etc..." si rivolge "al nostro caro e fido Petren von Spawr (Peter von Spaur), nostro capitano nella terra dell'Adige, come pure a tutti gli altri capitani, burgravi, curatori, magistrati e funzionari della contea, sia attuali che in avvenire", si lamenta dapprima della disastrosa situazione vigente nei boschi tirolesi, dove "ognuno e tutti vanno a caccia a proprio piacere con reti, lacci, balestre e quant'altro", per emanare infine l'ordinanza comitale, secondo la quale "d'ora in avanti nessuno ha più il diritto, eccezion fatta per chi ha il nostro esplicito permesso e per i signori cavalieri che dispongono di riserve proprie, di abbat-



tere cervi, caprioli, orsi, camosci, lepri e neppure fagiani o pernici. Chi contravvenendo abbatte un cervo verrà punito con la sottrazione di ogni suo avere, chi invece abbatte un orso o un capriolo, sarà sanzionato con una pena pecunaria di dieci marchi...

La pratica della caccia da parte della popolazione rurale era diventata una cosa non più naturale e scontata, come lo era sempre stata in passato, ma un privilegio che solo il regnante poteva concedere. Per dare attuazione alla nuova ordinanza del duca c'era bisogno di gestire e controllare i boschi con nuovo personale. Vennero assunti boscaioli, forestali, guardaccia e cacciatori di camosci i cui compiti spaziavano dalla cura del bosco fino ai controlli antibracconaggio e il rifornimento delle cucine dei vari castelli e residenze nobiliari. In un documento datato 1483 vengono elencate le specie di selvaggina la cui caccia era vietata al suddito comune: cervo, capriolo, cinghiale, ermellino, martora, tasso, marmotta e lepre nonché l'intera selvaggina a piuma dal fagiano al cedrone, dalla pernice al gallo forcello, dalla cotrunice fino al francolino di monte.

L'imperatore Massimiliano d'Austria decretò la separazione delle competenze sulla caccia da quelle che riguardavano la gestione forestale.⁸ Nel 1503 instaurò la carica dell'*Obristjägermeister*, il

Fig. 5

Il primo ordinamento per la caccia per il Tirolo, emanato dal duca Federico IV il 10 settembre 1414. Dopo che la selvaggina appariva quasi completamente estinta, le direttive e sanzioni furono molto rigide: chi uccideva un cervo veniva privato di tutti i suoi beni.

⁸ OBERRAUCH, *Tirols Wald- und Waidwerk*, p. 53 ss, cit.

sovraintendente alla caccia, conferendo tale titolo per primo ad un certo Hans Hilland. Inoltre vennero create le cariche dei *Meisterjäger*, *Forstmeister* e *Überreiter* (capo cacciatore, capo forestale e guida di caccia a cavallo). In autunno le recinzioni a siepi dovevano essere aperte, per essere chiuse di nuovo in primavera. Veniva rigorosamente controllato il divieto per il suddito comune di portarsi dentro dei cani nell'attraversare un bosco o tenere con sé una balestra quando si recava in alta quota. Alcuni contadini erano autorizzati a catturare volpi e lepri e il *Birgmeister*, cioè il capo guardiano della montagna, era tenuto a depositare in quota pietre saline da leccare per cervi e camosci e a rifornirli con foraggio d'inverno.

I conflitti⁹

Le conseguenze della perdita dell'atavico diritto alla caccia da parte dei contadini tirolesi e delle sempre maggiori rivendicazioni e pretese da parte dei regnanti, alla fine sfociarono in azioni di protesta, in parte taciturne, ma anche ad alta voce ed in maniera alquanto spettacolare: ogni qual volta moriva un regnante, una parte della popolazione rurale si vendicava riversandosi nei boschi e uccidendo indiscriminatamente selvaggina di ogni sorta, dando per scontato che con il decesso del sovrano sarebbero decadute anche le restrizioni da lui emanate, ma le autorità reagivano con la minaccia e l'applicazione di pene sempre più pesanti ed esemplari. Ai tempi dell'imperatore Massimiliano, le pene inflitte erano ancora abbastanza sopportabili: dopo un po' di tempo trascorso in carcere e l'avvenuto pagamento di una multa più o meno salata, il bracconiere veniva rimesso in libertà, ma non prima di aver prestato il rituale giuramento della cosiddetta *Urfehde*, una tregua giurata, doverosamente avallata da parenti e vicini, in cui il reo promette di "non possedere o portare con sé per il resto della sua vita né schioppo, né lancia, né balestra, né altro tipo di arma atta a nuocere alla selvaggina." Ci furono però anche casi di punizioni molto più pesanti e addirittura crudeli, di cui un esempio riguarda la pesca: nel 1428 i pescatori alle dipendenze del conte di Gorizia avevano sottratto le reti ai pescatori vescovili di Bressanone, al che l'episcopo brissinese Ulrico II ordinò la cattura dei pescatori goriziani, ai quali, una

⁹ GASSER/STAMFPER, *Die Jagd in der Kunst Alttirols*, p. 72 ss, p. 24 ss, cit.



Fig. 6

Caccia al camoscio con la lancia, diorama nel Haus der Natur a Salisburgo.

Questa prassi, preferita ai tempi di Massimiliano I e dall'imperatore stesso, era considerata piuttosto difficile, pericolosa e perciò "cavalleresca".

volta presi, si sarebbero dovuto amputare mani e piedi. Col passare del tempo, anche l'imperatore Massimiliano inasprì notevolmente le pene da lui sancite. Così un certo Mattäus Sailer residente a Zirl venne impiccato per essere stato beccato con della selvaggina cacciata di frodo. A due bracconieri della val Sarentino, padre e figlio di nome Ernberger, avrebbero dovuto essere cavati gli occhi, ma




Fig. 7

L'imperatore Massimiliano I nella parete rocciosa Martinswand sopra Zirl, Valle dell'Inn. Dipinto di Moritz von Schwind, 1860 circa. La famosa leggenda racconta che Massimiliano, accanito e audace cacciatore, si sia arrampicato in un punto dove non riuscì più né ad avanzare né a retrocedere, e si sia rifugiato in una grotta dove un giovanotto, in alcune versioni un angelo, lo abbia raggiunto per salvarlo. Massimiliano fece poi erigere una croce in memoria del salvataggio miracoloso. La "Kaiser-Max-Grotte" oggi è raggiungibile percorrendo un sentiero scavato nella parete.

grazie all'intervento in extremis di due figlie dell'imperatore, l'atrocità dell'accecamento venne tramutata in un bando a vita.

Il bracconaggio da parte dei contadini non serviva soltanto al rifornimento di cibo, ma anche a delimitare i danni causati dalla selvaggina alle colture. Infatti, in seguito alla sempre più avveduta cura e gestione dei boschi voluta dagli stessi regnanti, le popolazioni delle varie specie erano continuamente aumentate, e a partire dal Cinquecento si fecero sempre più gravose le lamentele sui danni subiti dai contadini. Sappiamo di gravi danni causati dai cinghiali nella valle dell'Adige, mentre nella valle dell'Inn pare prevalessero quelli, altrettanto gravi, causati dai cervi. A causare ulteriori danni alle colture erano spesso gli stessi scorazzamenti dei nobili cacciatori. Se ne era accorto perfino l'imperatore Massimiliano, che nel 1518 decretò il divieto di caccia alla quaglia prima del 10 di agosto, il giorno di san Lorenzo, con l'ovvio intento di proteggere il grano fino alla mietitura.

La corvée¹⁰

Pesava molto sulle spalle della popolazione anche la cosiddetta corvée, l'obbligo di prestazioni gratuite a beneficio del signore feudale, tra le quali c'era anche quella di prestare servizio in occasione delle più che impegnative battute di caccia imperiali.


Per una di quelle spettacolari battute, svoltasi il 2 febbraio del 1660 ad Hötting alle porte di Innsbruck, il sovraintendente alla caccia imperiale pretese la presenza di 100 uomini forti e sani quali battitori per scovare le volpi, minacciando gravi sanzioni per chi non si fosse presentato. Ancora più pesante era considerato l'obbligo del lavoro gratuito a beneficio altrui nel bel mezzo della stagione del raccolto e pare che anche l'incarico di custodire e curare gratuitamente i cani di caccia dei signori sia stato considerato un obbligo particolarmente fastidioso.

Il clero riuscì a ottenere un decreto imperiale con cui vennero limitati gli obblighi di corvée a carico dei vari prelati, parroci e vicari, che da allora in avanti avrebbero dovuto ospitare, durante i giorni antecedenti e successivi ad ogni battuta di caccia imperiale, un solo cavallo, otto persone e ben 70 cani. L'abbazia di Novacella era invece obbligata a offrire vitto e alloggio a cacciatori e cani per

¹⁰ IBIDEM, p. 24 ss, cit.; OBERRAUCH, *Tirols Wald- und Waidwerk*, p. 194 ss, cit.; OSWALD SAILER, *Wild- und Weidwerk in Südtirol*, Bolzano 1994, p. 23 ss.

Fig. 8

"La consultazione",
litografia,
L. Sachse & Co., Berlino,
da: Friedrich GERSTÄCKER,
Gamsjagd in Tyrol,
prima edizione Lipsia
1857, Riedizione adattata
a cura di Walter HANSEN,
Monaco 1978



la durata di cinque settimane. Le abbazie di Wilten e di Stams dovevano invece badare ai cani e nutrirli per ben 26 settimane all'anno. Non di rado i sudditi, stanchi di dover sopportare tali vessazioni, rispondevano con disubbedienza e abusi, il che portò ad un inasprimento delle pene, innanzitutto aumentando notevolmente quelle pecuniarie, poi minacciando esilio coatto, confisca di ogni avere e tortura anche nei casi di un semplice sospetto.

Ferdinando II d'Asburgo aveva espresso l'intenzione di far cavare entrambi gli occhi ad un bracconiere beccato per la seconda volta, ma l'esecuzione di quella pena fu impedita all'ultimo momento dalla Dieta di Innsbruck, che riuscì a farla tramutare in un esilio vita natural durante su una galera veneziana. I bracconieri ammogliati




Fig. 9
"Dopo la caccia",
litografia,
L. Sachse & Co., Berlino,
da: Friedrich GERSTÄCKER,
Gamsjagd in Tirol,
prima edizione Lipsia
1857, Riedizione adattata
a cura di Walter HANSEN,
Monaco 1978

venivano invece minacciati con la storpimento forzato di una gamba, mentre in uno scritto del 1665 si accenna a dei cacciatori di frodo che, con corna di cervo sulla testa e legati in groppa ad un somaro, sarebbero stati messi alla gogna e poi chiusi in manicomio.

I regnanti perdono il loro interesse alla caccia¹¹

Dal duca Federico Tascavuota in poi, la caccia diventa sempre più un privilegio riservato innanzitutto al ristretto ambito della corte

11 SAILER, *Wild- und Weidwerk in Südtirol*, p. 25, cit.

regnante, ma concesso anche a molte casate della nobiltà rurale, come viene dimostrato dagli innumerevoli atti di infeudamento e di concessione che trattano l'argomento. Nel Tirolo meridionale non si svolsero invece mai quelle sfarzose battute di caccia in pompa magna amate e ritualizzate presso tutte le corti principesche d'Europa, che venivano invece celebrate più che altro intorno ad Innsbruck, luogo che nel Seicento e nel Settecento fu al centro della vita cortese asburgica. Va anche detto che quelle fastose battute di caccia in epoca barocca non avevano più nulla a che fare con i concetti e le regole venatorie seguiti ancora ai tempi dell'imperatore Massimiliano. Diminuendo il rispetto e la cura dei valori legati all'arte venatoria, col passare del tempo diminuì anche l'interesse alla caccia intesa come privilegio nobiliare. E fu così che anno dopo anno venivano ceduti sempre più diritti e riserve ai comuni o a sottofittuari. Intorno al 1700 i fondi di caccia che i signori di Fiè-Colonna possedevano lungo i confini con l'Italia vennero ceduti in affittanza, mentre quelli intorno a Cornedo e a Cortaccia, nel 1760 e 1769 vennero ceduti ai rispettivi comuni.

Nel 1786 la caccia, in tutte le terre ereditarie asburgiche, subisce una cesura alquanto significativa: l'imperatore Giuseppe II promulga un nuovo ordinamento venatorio intento a frenare la smodata brama di caccia dell'aristocrazia. Annota in proposito: "Ci sentivamo spinti ad abolire l'intera antecedente legislazione in materia di caccia e a comprendere entro un'unica nuova legge ogni cosa che da un lato salvaguardi il diritto della proprietà di procurarsi cacciagione, ma che dall'altro garantisca anche l'incolumità dei frutti del campo diligentemente coltivato, ma spesso danneggiato dalla sfrenatezza dei cacciatori."

Fu proprio questa sfrenatezza dei cacciatori e la conseguente ribellione contro l'aristocrazia ad innescare lo scoppio della rivoluzione francese, le cui vicissitudini hanno segnato profondamente anche la storia della nostra terra. Con la Pace di Presburgo del 1805 il Tirolo venne annesso alla Baviera e nel 1809, in seguito alla fallita insurrezione dei tirolesi, venne pretesa la deposizione di tutte le armi, ordinanza che però un anno più tardi venne revocata. Una successiva svolta fondamentale si avrà con la rivoluzione tedesca del marzo del 1848 che porterà a una nuova legge sulla caccia emanata il 31 agosto 1849 dal giovane imperatore Francesco Giuseppe e in vigore in tutte le terre austriache.

Gesetz vom 18. Juni 1899,

wirksam für die gesetzliche Grafschaft Tirol,

betreffend den Schutz der für die Bodencultur unüblichen Vögel.

Über Antrag des Landtages Weineß geführtes
Gesetz vom 18. Juni 1899, wodurch der Rat der Kreise und
der Gemeinden, das Amtshaus der Forst und der
jungen Brut aller wildlebenden Vögel, mit Ausnahme
der im Anhang angeführten südländischen Arten, sowie
der Brüter solcher Vogel, Sire und junger Vogel ist
verbietet.

§ 1. Das Jagen und Töten der im Anhang
benannten schädlichen Vögel ist zu jeder Zeit gestatten,
ferner gehoben.

Allte Wilden wildlebenden Vogel, insofern
dieses Gesetz nicht eine Ausnahme schafft (§§ 3 und 11),
nur während der Zeit von 15. September bis Ende
Dezember jedes Jahres nach erlangter höchster
Beschäftigung und unter Bedrohung der Verhimmung
dieses Gesetzes oder der Verabschaffung gefangen
oder getötet werden, daß der Grundbesitzer oder
seiner Güterhalterin keine berechtigte Einsprache erhebt.

Das Erlegen der südländischen wildlebenden Vogel
mit Schußwaffen ist während der Zeit von 1. Septem-
ber bis Ende Dezember, der schädlichen aber zu
jeder Zeit ohne besondere Besitzung mit Jag-
dung des Jagdberechtigten und unter Bedrohung
der höchstmöglichen geistlichen Bestrafung gestattet.

§ 2. Der Eingang von Staubwürmern nächst
des Hochhauses und in Gärten mittels sogenannter
„Schläge“ ist auch während der Sonnenzeit, jedoch
nicht der Brutzeit ohne besondere Besitzung gestattet.

Auch dürfen Vögel, welche durch fortgesetzte
oder jahresweise Einfallen des Meers, Döls- oder
Gemeindewasser, bestellten Feldern, Saat- und Pflege-
flächen oder den noch nicht eingetragenen Ernteschäden
zufügen, von den Eigentümern oder Nutzungsberech-
tigten, sowie von deren Beauftragten in den in diesem
Gesetz erwähnten Tagen zu jeder Zeit, ohne be-
hördliche Besitzung gefangen und getötet oder mit
Schußwaffen erlegt werden; im letzteren Falle jedoch
nur mit Zustimmung des Jagdberechtigten.

§ 3. Alle verbotene Jagdtage und -Zeitmittel
werden erlaubt:

- a) Der Gebrauch gekleideter Kochvogel;
- b) Schlägen jeder Art, sowohl Boden- als Baum-
fledglinge (Dohnen);
- c) Schallblätter (Archet) und Alabes;
- d) das Jagen mit den Klauen (civetta);
- e) das Jagen jeder Art, als: Daf-
und Stadtmeyen (Stadtmeyern), Strichschädel
(panzare), Ing- und Schwanzschädel (hell
ihr trutta) und mit Roccol;
- f) das Jagen mit Anwendung von Römern oder
anderen Trittkörpern, denen beständige Sub-
stanzen beigegeben sind;
- g) das Jagen zur Nachtzeit; hierbei gilt als Nach-
zeit der Zeitraum von einer Stunde nach Sonnen-
untergang bis eine Stunde vor Sonnenaufgang;
- h) jede Art des Janges, solange der Boden mit
Schnee bedeckt ist, oder während der Trockenheit
längs der Wetterstrasse, an Dämmen und Teichen;
- i) Das Beauftragen zum Jagen und Töten
von Vögeln ist unter der Verabschaffung, daß die
Grundbesitzerin oder deren Eigentümervor-
steher berechtigte Einsprache erhebt, über Aufsehen
von der politischen Bezirksherrschaft (L. f. Sieghaupt-
mannschaft, Stadtmagistrat) für die Dauer eines
Jahrs und für das Werk einer bestimmten Gemeinde
oder Ortschaft bestellt mit Bezeichnung der Gang-
art, sowie unter Anordnung einer oder mehrerer Be-
dingungen gegen vorherige Untertragung der Jagdgebühr
(§ 6) nur an vertrauenswürdige Personen zu richten,
wobeiher dem Bewerber eine auf seine Person lautende,
mit dem Kastenstiel verklebte Urkunde ausgestellt ist.

Anhang. Geputzte barbante L., Sart, der Blauwürger. — Die Blauarten: Aquila chrysaetus L.,
Schnabel, Falco tinnuculus L., Sennab, Pandion haliaetus L., Bild, der Weißkopf. — Die Faltenarten:
Falco subbuteo L., Baum- oder Kreuzbalken, Falco sparverus Tunst., Kreuzbalken, Falco naevius L., Sperber oder Weiß-
taaffe. — Die Habichte: Accipiter nisus L., Sankter, Fliegenbär. — Astur pallidus L., Säuberchen, Querhals. —
Die Milvare: Milvus migrans Bodda. (M. major Beauv., M. star Gmel.), Mäusefalk, Mäusefalk, Milvus italicus, Sarsi (M. regalis Beauv.), rechter Milvus. — Die Seehunde: Cetorhinus aegyptiacus L., Römischer, Grauer, Cygnus cygnus L., Eisenteufel, Eisenteufel. —
Die Uhus: Bubo bubo Linnaeus Th. Port., (B. maxima Sclck.), Uhu, Blaue. — Pie rosalia Scop., (C. canadensis Ray), Uhu, Blaue. Corvus cornix, Schreitvogel, grauer Rabe. Corvus corone L., Schreitvogel, grauer Rabe. — Die Würger: Lanius excubitor L., Nachtwürger, Riffwürger, Lanius excubitor L., rothfleißiger Würger. —
Alcedo lepida L., Eisvogel, Martiniberg. — Circus aquila L., der Weißrumpf.

Fig. 10

Legge dell'imperatore
Francesco Giuseppe I del
18 giugno 1899 per la
Contea del Tirolo e riguar-
dante la tutela degli uccelli
selvatici.

La protezione dell'avifauna
è un obiettivo che venne
individuato e perseguito
in tempi piuttosto remoti.
Già nel 1875 il *Jagd- und
Vogelschutzverein* chiese e
ottenne un divieto ufficiale
della cattura degli uccelli.

Dall'altro lato ancora nel
1899 varie specie che
oggi sono sotto stretta
protezione erano considerate
dannose e sono quindi
elencate in basso in quanto
escluse dalla protezione,
tra le quali l'aquila, il
gipeto, tutti i rapaci e i gufi,
il martin pescatore ed altri
ancora.

Schäkran, am 18. Juni 1899.

Franz Josef m. p.
Thom w. p. Roth m. p.

Nuovo regime venatorio a partire dal 1848

"Abolito il diritto alla caccia sulla proprietà fondiaria altrui. Ad ogni proprietario di un fondo unico e non spezzettato di almeno 200 iugeri viene garantito il diritto alla caccia entro i confini di tale proprietà. La gestione venatoria di tutti i restanti fondi entro i confini comunali viene invece affidata al comune stesso. Bracconaggio e furto di cacciagione vengono puniti secondo le leggi vigenti. Ai proprietari fondiari viene garantito l'indennizzo per risarcire i danni causati dalla selvaggina e dai cacciatori."

È proprio questo ordinamento imperiale a formare la base del tanto lodato *Revierjagdsystem*, un regime venatorio di tipo riservistico, in cui ad ogni residente di un comune è data la possibilità di esercitare la caccia. Ma lo scarso interesse per la caccia portò all'inizio ad una situazione piuttosto caotica segnata da innumerevoli abusi, resi possibili anche a causa della mancanza di adeguati organi di tutela e sorveglianza. Era ancora sveglio il ricordo dei vecchi tempi in cui il bracconaggio era considerato un coraggioso atto di ribellione contro le vessazioni dall'alto, o almeno un peccatuccio di cui vantarsi.

Johann Jakob Staffler, segretario governativo ad Innsbruck, annota in proposito:¹² "Nelle valli dei circondari settentrionali, ma anche in val Pusteria, sono in molti a dedicarsi sfrenatamente alla caccia in alta montagna", mentre sul giornale *Bote für Tirol und Vorarlberg* del 20 febbraio 1875 si legge come intorno a Cortina e in tutto l'Ampezzano, ma anche a Braies ed in altre valli laterali, la selvaggina risulti ormai decimata, se non addirittura in maggior parte sparita del tutto. E a Marebbe, il giorno dei morti, un'orda di bracconieri si sarebbero dati ad una spietata battuta di caccia al camoscio. Pure la lepre veniva presa di mira dai cacciatori di frodo, anche se la peggiore sorte toccò senz'altro al cervo, che in quegli anni sparì del tutto dai boschi altoatesini, fino ad essere considerato una specie localmente estinta.

¹² Johann Jakob STAFFLER, *Tirol und Vorarlberg*, Innsbruck, 1839, da p. 310 a 315 e da p. 115 a 117

I primi sforzi di risanamento del patrimonio faunistico¹³

Non indifferente di fronte a tale situazione rimase nel 1875 lo *Jagd- und Vogelschutzverein* di Innsbruck (circolo tirolese per la protezione della caccia e dell'avifauna) un sodalizio che si prefiggeva l'incremento del patrimonio faunistico, un miglioramento della disciplina tra i cacciatori, un maggior controllo del commercio delle carnagioni e la reintroduzione della caccia compatibile con l'alpeggio e il pascolamento del bestiame. Così, ad esempio, la caccia alla selvaggina ungulata si sarebbe potuta svolgere soltanto a partire dal 1° settembre. Gli esponenti di quell'associazione riuscirono perfino a convincere gli enti governativi a stabilire una serie di nuove regole: l'introduzione di una tassa sui permessi di caccia, l'unificazione delle riserve con meno di 150 ettari con altre riserve adiacenti, l'elaborazione di una nuova legge di tutela faunistica (purtroppo non varata) e l'obbligo per il nuovo personale forestale di risultare incensurato e di possedere sufficienti nozioni specialistiche inerenti alla caccia e alla fauna selvatica. Anche grazie a queste misure, in occasione della grande mostra sull'arte venatoria tenutasi a Vienna nel 1910, il Tirolo già poteva vantarsi di aver conseguito dei progressi significativi.

Le nuove basi giuridiche post 1920¹⁴

Scoppia la prima guerra mondiale, la cui fine segna una svolta radicale nella storia dell'Alto Adige. Con la sua annessione all'Italia cambiano all'improvviso radicalmente anche le normative in materia venatoria, dato che in Italia il diritto alla caccia non è legato alla proprietà terriera, ma ad una licenza statale.¹⁵ Le vicissitudini della Grande Guerra e i suoi postumi avevano portato ad una decimazione della selvaggina e di nuovo furono gli stessi cacciatori a voler risanare la situazione.

Intorno al 1920 venne fondato lo *Jagdschutzverein für Deutsch-Südtirol* (circolo del Sudtirolo germanofono per la protezione della

13 *Mitteilungen des Jagd- und Vogel-Schutz-Vereins Nr. 1*, Innsbruck, aprile 1875

14 Leo von PRETZ, *Die Jagdverbände und die gesetzliche Regelung der Jagd in Südtirol bis 1966*, contributo pubblicato in: SAILER, *Wild- und Weidwerk in Südtirol*, p. 41, ss.

15 Si veda il contributo di Heinrich Erhard nel presente volume.

caccia) con sede a Bolzano. L'associazione riuscì effettivamente ad ottenere importanti concessioni da parte delle nuove autorità preposte: venne in parte revocato il divieto di caccia imposto nel dopoguerra e gli addetti alla sorveglianza di nuovo autorizzati a portare le armi, mentre il possesso comune di armi continuò invece ad essere rigorosamente controllato. Era definitivamente passato il tempo in cui i cittadini tirolesi erano abituati, da secoli, a possedere e portare armi senza alcun permesso specifico.

Dal 1923 al 1943 l'Alto Adige subì il regime fascista che sorprendentemente si mostrò abbastanza aperto in merito alla natura, alla fauna e anche alla caccia. Infatti, quest'ultima era vista come utile esercizio nel maneggiare le armi e nel rendere più agguerrita la cittadinanza. Inoltre, la selvaggina veniva considerata come una preziosa fonte di cibo in una società più autarchica possibile. Le leggi emanate durante il ventennio fascista rispettarono per una buona parte i diritti tradizionali delle singole Regioni, adempiendo allo stesso tempo le direttive del contratto di pace di Saint Germain che chiedevano all'Italia il pieno rispetto dei diritti e regolamenti a cui erano abituate le nuove province acquisite.

Nel 1939 viene emanato il testo unico delle leggi sulla caccia¹⁶

Il 1939 è l'anno in cui l'Italia emana una nuova legge generale sulla caccia che in tutta Italia rimarrà in vigore fino al 1977, in Alto Adige addirittura fino al 1987. Nel nuovo testo unico, la selvaggina veniva considerata *res nullius*, quindi non appartenente a nessuno, un concetto giuridico in vigore anche in Austria. Per cui il legislatore italiano non riconosceva il reato del furto di selvaggina: una cosa che non appartiene a nessuno non può giustamente nemmeno essere rubata. I cacciatori altoatesini dovettero aderire alla sezione provinciale di Federcaccia, l'ente ufficiale preposto a gestire tutte le riserve comunali dell'intero territorio provinciale. Il diritto alla caccia esercitato dai comuni era legato al pagamento di una specie di canone d'affitto da parte dell'associazione gerente, per cui i diritti alla caccia non venivano messi all'asta, evitando così la pretesa di canoni esorbitanti.

16 IBIDEM.

Il regime riservistico rischia la propria esistenza¹⁷

Nel secondo dopoguerra varie parti in causa si fecero forti per l'abolizione delle riserve comunali e l'introduzione della caccia libera anche in Alto Adige. Tra l'altro venne presentato un ricorso contro l'obbligo d'iscrizione alla sezione provinciale di Federcaccia e contro la gestione obbligatoria delle riserve comunali da parte delle associazioni di categoria.

Uno stato di emergenza affrontato con successo con una nuova legge regionale, varata il 7 settembre del 1964, che delle riserve di caccia comunali fece delle "riserve di diritto". La gestione di tali riserve, ora giuridicamente regolamentate, venne affidata all'associazione più rappresentativa della provincia, che da parte sua si doveva impegnare di garantire ordine e disciplina, oltre a provvedere ad adeguate ed efficaci misure protettive a tutela e beneficio dell'attività venatoria.

Ma la legge regionale del 1964 presentava anche una serie di mancanze e difetti. Non conteneva alcuna precisa indicazione circa gli obblighi di sorveglianza, i procedimenti disciplinari contro i cacciatori scorretti risultavano estremamente complicati, non prevedeva misure contro il commercio abusivo di cacciagione, non contemplava l'obbligo di un esame da sostenere dai novelli cacciatori e non accennava neppure alla questione del risarcimento per danni causati dalla selvaggina.

Le lacune legislative compensate da iniziative dell'associazione¹⁸

In merito alla questione, non risolta dalla legge, inherente al risarcimento dei danni causati dalla selvaggina, nel 1966 venne stipulato un accordo volontario tra Federcaccia provinciale e i *Bauernbund*, la Coldiretti altoatesina, che prevede l'impegno da parte dei cacciatori a risarcire tutti i danni causati dalla selvaggina destinata alla caccia, fino ad un valore pari a quello dello stesso animale. La questione irrisolta della sorveglianza delle riserve non poté invece essere risolta per la mancanza di adeguati strumenti giuridici.

17 IBIDEM.

18 Ludwig von LUTTEROTTI, *Die Regelung der Jagd in Südtirol, nach 1966*, contributo pubblicato in: SAILER, *Wild- und Weidwerk in Südtirol*, p. 49 ss, cit.

La gestione delle riserve comunali da parte dei cacciatori associati comprende il rilascio dei permessi, la compilazione dei piani di prelievo, l'elaborazione delle direttive di prelievo, la gestione di vertenze disciplinari, l'elaborazione di un ordinamento venatorio provinciale e l'attuazione delle misure di sorveglianza.

Ad essere stata trattata nella maniera meno soddisfacente fu la questione della sorveglianza nelle riserve, presumibilmente anche a causa dei costi molto alti che una sorveglianza ben organizzata comporta.

La prima legge provinciale del 1987

La prima legge provinciale sulla caccia emanata nel 1987 da un lato salvaguardia i regolamenti già ottenuti, dall'altro riesce a ovviare alle mancanze chiaramente percepite nell'ambito della legislazione venatoria in vigore fino ad allora. Con essa si introduce l'assunzione obbligatoria di un guardacaccia, si regola definitivamente la questione dei risarcimenti e si rimanda alle autorità costituzionali il controllo sulla protezione della caccia e della selvaggina e la gestione delle riserve. Con l'emendamento della legge sulla caccia 14/87 deliberato nel 1996, sono stati regolamentati anche i tempi della stagione venatoria.

Gli ultimi sviluppi

Dopo l'attuazione del "pacchetto" tra il 1972 e il 1992, negli ultimi anni l'autonomia legislativa della Provincia di Bolzano ha subito ripetutamente sensibili battute d'arresto.

La corte costituzionale ha determinato che le norme autonome provinciali possono inasprire i limiti di abbattimento definiti dalla legge statale per la caccia, ma non possono alleggerirli, seppure le specie cacciabili in Alto Adige siano solo la metà rispetto a quelle definite cacciabili su territorio nazionale.

L'ultima modifica alla Costituzione Italiana che ha influito sulle competenze della Provincia è stata quella che nel 2001 ha decretato lo Stato unico responsabile in materia della protezione dell'ambiente. Infatti la Provincia Autonoma di Bolzano negli ultimi anni si sta muovendo al fine di ricevere la competenza legislativa in materia ambientale.



**Editore Fondazione
Castelli di Bolzano**



Negli affreschi di Castel Roncolo è illustrata la caccia al cervo, al cinghiale, all'orso, a camosci e stambecchi; anche in altri castelli, residenze nobiliari e masi del Tirolo storico troviamo dei cicli pittorici dedicati al tema della caccia. Queste opere d'arte sono importanti documenti delle tecniche di caccia usate in passato. Partendo dalla Preistoria e arrivando fino all'età moderna, il quindicesimo volume degli Studi storico-culturali di Castel Roncolo si occupa della caccia in tutte le sue forme, toccando la pesca, le armi e gli attrezzi da caccia, nonché l'evoluzione delle leggi relative alla prassi venatoria e il punto di vista attuale.

ISBN 978-88-6839-506-3



9 788868 395063

athesia-tappeiner.com

34 € (I/D/A)